

**GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER  
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN  
SISTEMA DI IMAGING ULTRA-HIGHPLEX PER PROTEINE ED RNA,  
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA  
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA**

**CIG: B0AB423D1E CPV:38434540-3**

**CUI:F00448820548202300002**

Con la presente scrittura privata redatta su supporto informatico e sottoscritta mediante apposizione di firma digitale, da valere ad ogni effetto di legge

TRA

- Dott. XXXXX nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in Perugia, Piazza dell’Università n. 1, il/la quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di \_\_\_\_\_ e pertanto in rappresentanza dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA (c.f. n. 00448820548), con sede in Perugia - Piazza dell’Università n. 1, in esecuzione di quanto disposto con delibera del CDA del 21.12.2023, d’ora innanzi denominata “Università” (c.f. n. 00448820548);

E

- sig. XXXXXXX, nato a XXXX il XX XXXXXX XXXXXXXX, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante della Società XXXXXX con sede legale in XXXXX (c.f. ....), d’ora innanzi denominata “Società”;

## TANTO PREMESSO

- che con Delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 22.11.2023 è stato approvato il capitolato speciale d'appalto e il relativo quadro economico per l'affidamento della fornitura e posa in opera di un sistema di imaging ultra-highplex per proteine ed RNA, nell'ambito del progetto "C-LABS", autorizzando l'indizione di una procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, c.1 D.Lgs. 36/2023;
- con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.12.2023 sono stati approvati gli atti di gara;
- che la stazione appaltante ha ottemperato agli obblighi di pubblicità legale ai sensi degli articoli 27, 84 e 85 del D.Lgs. 36/2023 e secondo le modalità definite dalla delibera ANAC 263/2023.
- che sono state verificate le dichiarazioni sostitutive prestate dalla Società in fase di gara, risultando veritiere;
- che il possesso dei requisiti della Società è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile del Procedimento in data xx xxxxxx xxxx, prot.xxxxx;
- che, nell'ambito dei controlli prescritti dal D.Lgs. 159/2011, in data xx.xx.xxxx, l'Università ha provveduto a richiedere il rilascio della documentazione antimafia presso la Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia (B.D.N.A.);
- che in data xx.xx.xxxx è stata rilasciata apposita certificazione dalla

BDNA;

- che con DDG n. xx del xx.xx.xxxx è stata disposta l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, nei confronti della Società;

- che la Società ha presentato polizza xxxxxxxxxxxxxxxx a titolo di costituzione di cauzione definitiva, ed ha provveduto al versamento delle spese contrattuali;

Si conviene e stipula quanto segue:

TANTO PREMESSO

Si conviene e stipula quanto segue:

**ART.1 – Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

**Art. 2 – Oggetto del contratto**

L'Università affida alla Società, che accetta, l'appalto della fornitura e posa in opera di un sistema di imaging ultra-highplex per proteine ed RNA, nell'ambito del progetto "C-LABS" . Sono ricompresi nel contratto tutte le prestazioni dettagliatamente descritte nel capitolato speciale di appalto che si allega al presente contratto sub. Lett. "A" per costituirne parte integrante e sostanziale. Sono altresì ricompresi i servizi connessi come dettagliati all'art.3 del capitolato speciale d'appalto. La Società dovrà provvedere all'espletamento delle prestazioni richieste con la massima diligenza, impegnandosi ad eseguire il contratto con le modalità di svolgimento esplicitate nel capitolato speciale d'appalto e nell'offerta tecnica presentata in sede di offerta, che costituisce parte

integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegata.

### **Art. 3 – Oneri a carico della società**

La Società eseguirà il contratto sotto la piena osservanza degli obblighi e con i diritti derivanti dal capitolato speciale cui si fa espresso rimando.

In particolare la Società si impegna a promuovere e a far rispettare i valori espressamente richiamati all'art. 25 del capitolato speciale ai quali conformare le condotte e le attività aziendali.

### **Art. 4 - Penali**

L'Università si riserva il potere di indirizzo e di controllo in ordine al corretto adempimento del contratto. Qualora si verificassero, da parte della Società, inadempienze relativamente anche ad una sola delle disposizioni contenute nel presente contratto e/o nel capitolato speciale o di qualsiasi norma vigente in materia, o tali da far ritenere insoddisfacente l'esecuzione della fornitura, l'Università è legittimata all'applicazione delle penali nei casi e con le modalità indicate all'art. 15 del capitolato speciale.

### **Art. 5 - Durata del contratto**

La fornitura ed installazione delle strumentazioni devono essere effettuate, pena l'applicazione delle penali ex art.15 del capitolato speciale, entro il termine massimo di giorni 120, decorrenti dalla data di verbale di consegna del RUP; ovvero, entro il diverso termine offerto dalla società in fase di gara.

### **Art. 6 – Importo del contratto**

Per la fornitura di cui al presente contratto spetterà alla Società un importo pari ad Euro xxxxxxxxxxxxxxxx, come risultante dall'offerta presentata in sede di gara, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegata. Il corrispettivo dovuto alla Società è al netto di Iva al 22%.

I costi per la sicurezza dovuti all'interferenza tra le attività sono pari a zero.

Con il prezzo, come sopra determinato, la Società ritiene compensati tutti gli oneri derivanti dal presente contratto e tutto quanto occorra per dare il contratto completo in ogni sua parte. Sono a carico della Società, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'ottimale espletamento del contratto.

#### **Art. 7 – Pagamento**

Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 verrà corrisposta un'anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo complessivo del contratto, da corrispondere entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Fatta salva la suddetta anticipazione, il pagamento delle prestazioni contrattuali, ove non emergano eccezioni sulle prestazioni eseguite e sulla relativa fattura, avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Il corrispettivo della fornitura e installazione sarà pagato come segue:

- Il corrispettivo della fornitura e posa in opera sarà pagato in misura del 90% dell'importo contrattuale alla positiva verifica di conformità della fornitura richiesta ed emissione del relativo

certificato, previa verifica delle condizioni di regolarità contributiva dell'Appaltatore;

- Il saldo sarà corrisposto una volta concluse le attività formative previste nell'art. 3 nel capitolato speciale di appalto, previa verifica della regolare esecuzione del servizio e delle condizioni di regolarità contributiva della Società.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario, previa presentazione di fattura elettronica. Si rimanda all'art. 18 del capitolato speciale.

#### **Art. 8 – Revisione prezzi**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzeranno gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi.

Tali indici sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

#### **Art. 9 - Cauzione definitiva**

La cauzione definitiva viene stabilita in Euro XXXXXXXXXXXXXXX in applicazione di quanto disposto dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e viene costituita mediante XXXXXXXXXXXXXXX.

La cauzione definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Università.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria a corredo dell'offerta, nonché l'eventuale aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

**Art. 10 – Ulteriori oneri a carico dell'appaltatore**

La Società, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata, è tenuta, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, a garantire l'applicazione del CCNL COMMERCIO indicato dall'Università nella *lex specialis* di gara, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, come dichiarato dalla Società.

La Società è, altresì, tenuta al rispetto del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

**Art. 11 – Referente della fornitura**

La Società designa quale referente della fornitura il/la xxxxxx (recapito telefonico xxxxxxxxxxxx). Tutte le comunicazioni, comprese le diffide e qualsiasi altra notifica, si intenderanno validamente effettuate anche se inoltrate esclusivamente a detto referente.

**Art. 12 – Elezione di domicilio**

Ai fini del presente contratto la Società elegge il proprio domicilio presso la sua sede legale, sita in xxxxxxxx via xxxxxxxxxxxx (recapito telefonico xxxxxxxxxxxx; recapito telefax xxxxxxxxxxxx).

**Art. 13 – Divieto di cessione del contratto**

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs 36/2023.

**Art. 14 – Clausola risolutiva espressa**

Qualora nel corso del contratto vengano accertate gravi inadempienze o gravi negligenze nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e nella qualità delle prestazioni, l'Università procederà su proposta del RUP, alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., come espressamente previsto all'art. 26 del capitolato speciale d'appalto.

**Art. 15 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.**

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Perugia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il sig. xxxxxxxxxxxx è il soggetto legittimato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo del presente contratto, in quanto autorizzato ad operare sul conto corrente dedicato. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx acceso presso xxxxxxxxxxxxxxxx, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato all'Università, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

**Art. 16 – Variazione o modifica della ragione o denominazione sociale.**

Le modifiche e le variazioni della ragione o denominazione sociale devono essere tempestivamente comunicate all'Università. La comunicazione deve essere corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata. In mancanza di tale documentazione, eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.

**Art. 17 - Foro competente**

Il Foro di Perugia è competente per tutte le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto.

**Art. 18 – Spese contrattuali**

Tutte le spese del presente atto e conseguenti, comprese quelle di registrazione, cedono a carico della Società. Il presente atto è soggetto a Iva.

**Art. 19 – Sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 c.c.**

La Società dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di approvare espressamente gli articoli: 5 (Durata del contratto); 10 (Ulteriori oneri a carico dell'appaltatore); 13 (Divieto di cessione del contratto); 14 (Clausola risolutiva espressa); 15 (Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari); 17 (Foro competente); 18 (Spese contrattuali); 19 (Sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 c.c.).

A tal fine, a conferma, sottoscrive l'apposita dichiarazione che si allega

al presente atto sotto la lettera "B", per costituirne parte integrante e sostanziale.

L'UNIVERSITA'

LA SOCIETA'

**ALL. "B" ALLO SCHEMA DI CONTRATTO GARA EUROPEA A  
PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA  
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI IMAGING  
ULTRA-HIGHPLEX PER PROTEINE ED RNA, PRESSO IL  
DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL’UNIVERSITA’  
DEGLI STUDI DI PERUGIA**

**CIG: B0AB423D1E CPV:38434540-3**

**CUI: F00448820548202300002**

DICHIARAZIONE

ai fini della sottoscrizione ex artt.1341 e 1342 c.c., redatta su supporto informatico e sottoscritta mediante apposizione di firma digitale

Il sig. XXXXXXXX, nato a XXXX il XX XXXXXX XXXXXXXX, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante della Società XXXXXX con sede legale in XXXXX (P IVA/c.f. ....), d’ora innanzi denominata "Società";

DICHIARA

con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di approvare espressamente gli articoli 5 (Durata del contratto); 10 (Ulteriori oneri a carico dell’appaltatore); 13 (Divieto di cessione del contratto); 14 (Clausola risolutiva espressa); 15 (Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari); 17 (Foro competente); 18 (Spese contrattuali); 19 (Sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 c.c.). relativi al contratto per l’affidamento della fornitura e installazione di un sistema di imaging ultra-highplex per proteine ed RNA, presso il Dipartimento Di Medicina E Chirurgia dell’Universita’ degli

Studi di Perugia redatto su supporto informatico e sottoscritto mediante  
apposizione di firma digitale.

LA SOCIETA'